



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 148 – 5 Giugno 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ VIDEO-APPROFONDIMENTO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI PER L’EMERGENZA COVID-19

Al fine di approfondire la disciplina degli ammortizzatori sociali attualmente disponibili per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in corso, si propone il recente [video](#) di approfondimento realizzato dal Dott. Marco Frisoni, componente della Commissione Lavoro di UNEBA Lombardia.

Si segnala che, per le realtà interessate, sul portale UNEBA sono disponibili ulteriori video approfondimenti sul tema realizzati da esperti del settore.

➤ BONUS 600 EURO E SPETTANZA PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' ED ALTRI SOGGETTI

Al termine della presente circolare si propone l'allegato 1 al recente messaggio INPS n. 2263 del 1° Giugno 2020, di cui si riporta un importante estratto:

“Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare: riconoscimento da parte del Coni; iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro); con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali.

Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di

amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità).”

➤ **SEMPLIFICAZIONE PER CIGD CON NUMERO ELEVATO DI UNITA' PRODUTTIVE**

Per le realtà interessate, al termine della presente circolare si propone il recente messaggio INPS n. 2328 del 4 Giugno 2020 con cui l'Istituto presenta semplificazioni amministrative per la gestione delle domande INPS per le aziende con un numero elevato di unità produttive (UP) che hanno richiesto l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie

Allegato 1

Art. 27 – indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

La norma individua ai fini dell'indennità, due distinte tipologie di soggetti beneficiari:

- a) i liberi professionisti (compresi gli associati a studi professionali o i soci di società semplici)
- b) i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto ai Liberi professionisti è previsto che il richiedente debba essere:

- in possesso di Partita Iva attiva al 23 febbraio 2020;
- iscritto alla Gestione Separata INPS.

La mancata individuazione della Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno studio associato, ne abbia ommesso l'indicazione al momento dell'iscrizione alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista dovrà necessariamente indicare gli estremi della partita Iva attiva alla predetta data.

Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l'art. 2, comma 27, della legge n. 335/95 prevede che i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata debbano comunicare i propri dati e l'inizio dell'attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica). L'iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere entro 30 giorni dall'apertura della prima partita Iva. I dati sono memorizzati negli archivi dell'Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della Partita Iva e nuove aperture.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per "assenza iscrizione", è necessario verificare la presenza di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 presso Agenzia delle entrate.

In proposito si evidenzia che è necessario verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro RR sez. II delle dichiarazioni reddituali relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata. In tali casi, infatti, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale.

Qualora l'attività abbia avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario allegghi all'istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l'inizio dell'attività alla data del 23 febbraio 2020.

Rimane fermo che l'accoglimento dell'istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell'avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020.

Collaborazioni coordinate e continuative

La norma individua ai fini dell'indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti:

- contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020;
- iscrizione alla Gestione Separata.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata sono identificati:

- nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e continuativa
- nei flussi uniemens: con il "tipo rapporto 18" - collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il "tipo rapporto 6" - collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Condizione per l'accoglimento dell'istanza di riesame è l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del collaboratore.

Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare: riconoscimento da parte del Coni; iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro); con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali.

Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissioni, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità).

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 04-06-2020

Messaggio n. 2328

OGGETTO: Flusso di gestione semplificato per la presentazione di domande per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con numero elevato di unità produttive

L'Istituto con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, nell'illustrare la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che, a seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale di concessione della prestazione di CIGD, l'azienda invii la domanda di integrazione salariale all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del ticket; pertanto, le domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall'INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato più unità operative.

Si evidenzia che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell'azienda.

Ciò premesso, diverse aziende con un elevato numero di unità produttive, dislocate sull'intero territorio nazionale e oggetto di sospensione, hanno segnalato, in questo particolare momento dovuto all'emergenza da COVID-19, difficoltà tecniche tali da incidere negativamente sui tempi effettivi di erogazione della prestazione, derivanti dal rispetto delle citate modalità di

presentazione delle domande per singola unità produttiva. Pertanto, acquisito il parere positivo del Ministero vigilante, è stato predisposto per le stesse un diverso flusso di gestione di invio delle domande all'Istituto, che consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive, la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.

Preliminarmente all'inoltro delle domande, l'azienda dovrà comunicare all'Istituto, inviando una PEC all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, che in relazione al decreto di concessione adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive. La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

Numero decreto ministeriale	Settimane concesse	Unità produttiva accorpante	Elenco Unità produttive accorpate
-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall'azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari.

In particolare, l'azienda potrà dichiarare un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord che hanno diritto alle 13 settimane, ed un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il decreto ministeriale ha concesso 9 settimane di sospensione.

Si specifica che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, secondo le modalità sopra esposte, è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa.

Da ultimo, si precisa che tale flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di cassa integrazione in deroga connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, di conseguenza, nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali a cui hanno diritto le aziende e per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all'INPS.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele